



CITTÀ di FROSINONE

SINDACO

ORDINANZA

Numero
5

Data
08/01/2023

Oggetto: Piano risanamento della qualità dell'aria 2023 - Domeniche ecologiche.

Il Sindaco

Premessoche:

- Il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo all'art. 1 comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio (PRQA), in attuazione del D.Lgs n. 351/99. Piano successivamente aggiornato con D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022 (BURL n. 88 del 25/10/2022);
- all'art. 11 c.3 del D.Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato PRQA della Regione Lazio (DCR n. 66/2009) è prevista la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;
- il Comune di Frosinone, con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 ha recepito il Piano Regionale ed ha stabilito la delimitazione dell'area urbana oggetto dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 2.12.2015 il Comune di Frosinone ha deliberato il Piano di intervento operativo (P.I.O.) per la "zona quartiere Scalo / Stazione" in esecuzione delle Norme di Attuazione del PRQA della Regione Lazio (DCR n. 66/2009);
- il PRQA pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria-ambiente(spazio della *troposfera*, D.lgs 155/2010) volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM10 e PM2.5 in atmosfera;
- la Sezione VI del PRQA aggiornato (DCR n. 8/2022)contiene articoli per la adozione di

provvedimenti specifici per i Comuni della Valle del Sacco, definisce le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e specificatamente, (art. 27, comma 3) la fluidificazione del traffico con il divieto di circolazione nelle giornate della Domenica (cd domeniche ecologiche);

- prevede inoltre provvedimenti di carattere emergenziale all'art. 29 comma 1: *“I comuni, qualora si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sono tenuti ad assumere almeno i seguenti provvedimenti di carattere emergenziale articolati su 2 livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista.*

Misure di I livello

• *limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettere f), g) e n) del d.lgs. 285/1992 e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;”*

Preso atto delle previsioni della distribuzione spaziale della concentrazione di particolato (PM10), biossido di azoto (NO2) e ozono (O3) sul territorio regionale e delle rilevazioni effettuate dalla rete urbana di monitoraggio nel territorio della Valle del Sacco - Frosinone, fornite da A.R.P.A. Lazio che rivelano uno sfioramento dai primi giorni dell'anno dei valori limite di concentrazione ammessi dalla legge;

Considerato che tra le principali fonti di emissione primaria di polveri inalabili PM10 e PM2.5 risultano esserci gli autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione e che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10 può provocare danni alla salute umana;

Rilevato che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione veicolare di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 453/2015 e G.C. n. 453/2016 è quello circoscritto dalle seguenti strade indicate al presente atto:

1. da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G.Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino al incrocio con Via Tiburtina;
2. limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);
3. limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

Ritenuto, inoltre, che sulle citate strade la circolazione può essere consentita per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero: Piazza Salvo D'Acquisto – Piazza Falcone e

Borsellino (piazzale antistante la villa comunale)–Piazza Martiri delle Foibe (parcheeggio Questura in via Vado del Tufo);

Tenuto conto che il Sindaco, adotta quale “Autorità sanitaria locale”, gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal D.Lgs n. 285/1992, “Nuovo codice della strada”;

Tenuto conto della nota pervenuta dal Segretario Generale della Città di Frosinone in data 08.1.2023

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/78;

Visto l’art. 7 del D.Lgs n. 285/1992, “Nuovo codice della strada”;

Visto l’art. 50 e art. 7-bis del TUEL approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto D.Lgs 155/2010 e s.m.i.;

Vista la D.C.R.L.n.66 del 10-12-2009;

Vista la D.C.R.L.n. 8 del 05-10-2022;

Vista la D.G.C. n. 353 del 21-11-2022;

ORDINA

in esecuzione all’articolo 29 comma 1 delle NTA del Piano Regionale qualità dell’aria, per il risanamento della qualità dell’aria ambiente,

1. il **DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA nella giornata dell’8 GENNAIO dalle ore 10.30 alle ore 20.30**, nell’area urbana circoscritta dalle seguenti strade:

- da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve –Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via SanGiuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale AmericaLatina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) –Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;
- limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G.Pasta (sottopasso ferroviario);

per le seguenti tipologie veicolari:

- 1) autoveicoli alimentati a benzina Euro 3;
- 2) autovetture alimentate a gasolio Euro 4;
- 3) ciclomotori e veicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro2;

2. la circolazione è consentita per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero: Piazza Salvo D’ Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheeggio Questura in via Vado del Tufo);

3. il blocco veicolare sarà attivo dalle ore 10.30 alle 20.30 con divieto di circolazione nell’ area urbana sopraindicata con divieto di circolazione sulla fascia urbana di Via dei Volsci (ex SS156

Monti Lepini), dei veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t..

4. dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono derogati/esentati i seguenti veicoli:

iveicoli elettrici,

i veicoli ibridi;

i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, servizi per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria;

i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

Per le violazioni del dispositivo della presente ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art.7, comma 13 del D. Lgs. n.285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art.7 bis del D.lgvo n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza attesa la natura congiungibile e urgente delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramanti attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al comando di Polizia Locale del Comune di Frosinone e a tutti gli altri organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

Di demandare agli uffici stampa del Sindaco ed ufficio CED per la comunicazione alla popolazione.

Che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di legge;

COMUNICA

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 3, ultimo comma, della L. 241/90 e ss. mm. e ii., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 1 - 08/01/2023
Utente: MASI ALESSIA